

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DENOMINATA: "GRUPPO AEROMODELLISTICO FRANCESCO BARACCA"

TITOLO I

Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., all'art. 4 c. 4 del DPR 633 del 1972 e all'art. 148 del TUIR, e' costituita, con sede in Marostica (VI) Corso Mazzini nr.136, un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione:

Associazione Sportiva Dilettantistica
"GRUPPO AEROMODELLISTICO FRANCESCO BARACCA"
con acronimo GAFB.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera della Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione, diffusione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alla disciplina di AEROMODELLISMO e MODELLISMO in genere, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;

b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a). L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati - purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Associati

Articolo 4

Il numero degli associati è illimitato.

Le categorie dei Soci si dividono in:

- a) ordinari.
- b) ordinari juniores (tra i 14 e i 18 anni d'età).
- c) ordinari under 14 (al di sotto dei 14 anni d'età).
- d) simpatizzanti: coloro che, pur non praticando l'aeromodellismo, partecipano alla vita del gruppo.
- e) onorari: coloro che, per particolari benemeritenze, su delibera del Consiglio Direttivo, sono ammessi alla vita del gruppo.

Tutti i Soci hanno diritto di voto.

I Soci minorenni esercitano tale diritto attraverso chi ne ha la responsabilità genitoriale, così come previsto dalle norme di legge.

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

L'adesione dei nuovi Soci è libera a tutti coloro che ne facciano richiesta su apposito modulo accompagnato dal versamento delle quote previste. L'accettazione della domanda è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo, dopo un periodo di prova di sei mesi.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio e sarà iscritto nel relativo libro degli Soci.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di Socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) all'osservanza dello Statuto e delle direttive dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata;
- c) all'osservanza della normativa in vigore emanata da ENAC e da ogni altro Ente competente;
- d) al pagamento della quota associativa annuale, relativa alla categoria d'appartenenza e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali il Socio intenda volontariamente partecipare

Articolo 7

L'ammontare della quota associativa annuale, suddivisa nelle diverse categorie di Soci, e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo; essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Morosità – Espulsione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso: nel caso che un socio non intenda rinnovare l'iscrizione.
- b) morosità: il socio che non provveda al versamento della quota sociale entro il 31 Gennaio perderà la qualifica di Socio. Successivamente al 31 Gennaio, potrà recuperare la propria qualifica di Socio a tutti gli effetti, versando una soprattassa decisa dal Consiglio Direttivo. Qualora non provveda a regolarizzare la sua posizione, con il pagamento della soprattassa, entro il successivo 31 Dicembre, sarà considerato definitivamente decaduto.

- c) espulsione: viene decretata dal consiglio in caso di comportamento scorretto e indegno.

Articolo 9

Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, mail, messaggio sms, WhatsApp o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

L'espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di espulsione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera A/R, PEC, mail, messaggio sms, WhatsApp o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate. Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di espulsione. L'espulsione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro Soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche – Patrimonio – Spese straordinarie

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e

- documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
 - f) proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
 - g) erogazioni liberali degli Soci e dei terzi;
 - h) altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il patrimonio, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all' incremento del patrimonio associativo.

Eventuali spese straordinarie, deliberate dall'Assemblea, verranno coperte con quote uguali versate da tutti i Soci. Le quote devono essere versate entro i 30 giorni dalla delibera. In caso di mancato versamento verrà applicata la sanzione di cui al primo comma dell'articolo 9.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblea

Articolo 14

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai Soci iscritti nel libro dei Soci e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun Socio ha diritto di voto.

Il Socio impossibilitato a presenziare può rilasciare apposita delega scritta ad altro Socio di sua fiducia. Ogni Socio presente in assemblea non può presentare più di una delega.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea, deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della adunanza - mediante invio ai Soci, di lettera, (o, in alternativa, di uno o più delle seguenti comunicazioni: PEC, mail, messaggio sms, WhatsApp o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale) contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, meet, zoom e similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti associativi.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle Assemblee ordinarie hanno diritto al voto i Soci in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita se i presenti, comprese le deleghe, superano rispettivamente:

- in prima convocazione: la metà degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere vengono approvate con le seguenti maggioranze:

- 1/2 più uno dei presenti per i punti a), c), d) art.15;
- in ordine decrescente di voti ottenuti per il punto b) art. 15.

Le delibere dell'Assemblea sono vincolanti per tutti Soci presenti ed assenti.

Articolo 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare su:

- a) spese straordinarie non affrontabili con i fondi di cassa;
- b) modifiche allo Statuto;
- c) sulla messa in liquidazione,
- d) sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle Assemblee straordinarie hanno diritto al voto i Soci in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita se i presenti, comprese le deleghe, superano rispettivamente:

- in prima convocazione: la metà degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei 1/2 più uno dei Soci presenti.

Articolo 18

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente, dal Segretario o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Alla nomina del Segretario dell'organo provvede il Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

E' composto dal Presidente e da altri otto membri eletti in sede di Assemblea ordinaria. Possono far parte del Consiglio Direttivo i Soci maggiorenni.

La durata del mandato è di due anni.

Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ogni Socio avente diritto al voto e presente, anche per delega, all'apposita Assemblea, dovrà esprimere un massimo di nove preferenze su di una scheda riportante i nomi di tutti gli eleggibili.

Se nel primo scrutinio non dovessero riuscire eletti tutti i nove membri previsti dal presente statuto, o più membri dovessero ottenere lo stesso numero di voti per cui non si riuscisse a determinare esattamente i nominativi degli eletti, si procederà con successivi ballottaggi.

Il Consiglio Direttivo, nomina successivamente un Tesoriere e un Segretario, scelti tra i propri membri. Essi, su mandato del Presidente, provvederanno ad esigere le entrate,

provvedere ai pagamenti, tenere la contabilità e tenere in ordine i documenti del gruppo. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri almeno quattro volte all'anno. Ha facoltà di riunirsi a porte chiuse. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero una o più delle seguenti comunicazioni: PEC, mail, messaggio sms, WhatsApp o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, meet, zoom e similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri o ad altri Soci;

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP (art. 11 Dlgs 36 del 2021)

Il Consiglio non può deliberare su modifiche da apportare allo statuto e spese per le quali non esiste copertura.

Le riunioni sono valide se il numero dei presenti è superiore od uguale alla metà più uno dei suoi membri.

In caso contrario la riunione dovrà essere sciolta ed aggiornata ad altra data.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, L'Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti Soci, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

Presidente

Articolo 21

Viene eletto a maggioranza semplice tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Assume la rappresentanza del gruppo nei rapporti con l'esterno.

Ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno. Il voto del Presidente è decisivo quando, nelle votazioni del Consiglio, si abbia un pareggio di voti.

Il Presidente, all'inizio del suo mandato, nomina un Vicepresidente scelto tra i Consiglieri eletti.

In caso di assenza del Presidente, la Presidenza viene assunta dal Vicepresidente.

Nel caso sorgessero contrasti tra Soci o tra Soci e l'Associazione, il Presidente ha facoltà di nominare un probiviro, al quale affidare l'incarico di dirimere la controversia. Il probiviro non deve essere un Socio o essere legato da particolari vincoli alla Associazione.

Il giudizio del probiviro dovrà essere accettato dalle parti in causa. Nella scelta del probiviro il Presidente dovrà sentire il parere del Consiglio Direttivo a solo scopo consultivo.

Almeno una volta all'anno convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci per illustrare i programmi decisi dal Consiglio Direttivo e per ascoltare eventuali suggerimenti.

Il Presidente resta in carica dopo la scadenza del suo mandato per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione per un periodo massimo di un mese.

In caso di assenza o di impedimento le mansioni del Presidente, vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 22

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei Soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

TITOLO VII

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un collegio di tre membri nominato dall'Assemblea con l'incarico di procedere con le pratiche necessarie allo scioglimento stesso.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del Dlgs 36 del 2021

Norma finale

Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs 36 del 2021 e sue modifiche e integrazioni.

Il Presidente
NOME COGNOME

Il Segretario
NOME COGNOME